Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 29

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 4 febbraio 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516<br>Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.<br>All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia. | In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516<br>Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.<br>All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia. |

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**1951**



**1952**

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 4 FEBBRAIO 1952:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1640.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Greca Teresa fu Federico, in comune di Ascoli Satriano (Foggia.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1641.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piccirella Antonietta, Giuseppina, Luigi e Matteo fu Alfonso, in comune di Chieuti (Foggia).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1642.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piccirella Antonietta fu Alfonso, in comune di San Nicandro Garganico (Foggia).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1643.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborino-Frisari Francesco di Vincenzo, in comune di Nardò (Lecce).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1644.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Ecclesis Emanuele e Michele fu Raffaele, in comune di Gravina (Bari).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1645.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborino Achille di Vincenzo, in comune di Otranto (Lecce).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1646.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piccirella Antonietta, Giuseppina, Luigi e Matteo fu Alfonso, in comune di Apricena (Foggia).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1647.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piccirella Antonietta, Giuseppina, Luigi e Matteo fu Alfonso, in comune di San Severo (Foggia).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1648.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piccirella Giuseppina fu Alfonso, in comune di San Nicandro Garganico (Foggia).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1649.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cicerale Luigi fu Antonio, in comune di San Severo (Foggia).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1650.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bianchi Ciro fu Vincenzo, in comune di Cerignola (Foggia).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1651.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborino Vincenzo fu Antonio, in comune di Otranto (Lecce).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1652.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborino-Frisari Francesco di Vincenzo, in comune di Otranto (Lecce).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1653.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborino Achille di Vincenzo, in comune di Nardò (Lecce).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1654.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gala Elisabetta fu Cesare, in comune di Cerignola (Foggia).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1655.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sanfelice Maria Luisa fu Luigi, in Pavoncelli, in comune di Canosa (Bari).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1656.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pomarici-Santomasi Michela di Michele, in De Gemmis, in comune di Gravina (Bari).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1657.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Porro Nicola fu Nicola, in comune di Canosa (Bari).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1658.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zaccagnino Angelina fu Giuseppe, in comune di Lesina (Foggia).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1659.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Galanti Giuseppe fu Giovanni Vincenzo, in comune di Montescaglioso (Matera).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1660.

**Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Briscese Anselmo fu Mauro, in comune di Lavello (Potenza).**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1951, n. 1637.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948: a) Trattato di commercio e navigazione; b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia; c) Protocollo di firma.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Mosca fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948:

*a*) Trattato di commercio e navigazione;

*b*) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia;

*c*) Protocollo di firma.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a partire dalla loro entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 24 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — LA MALFA — VANONI — CAMPILLI — PETRILLI — SCELBA — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

**Trattato di commercio e di navigazione fra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.**

Il Presidente della Repubblica Italiana, da una parte, e la Presidenza del Consiglio Supremo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, dall'altra, animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi, hanno stabilito di concludere un Trattato di Commercio e di Navigazione ed hanno nominato a questo scopo i loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana: il Signor Ugo la Malfa, deputato al Parlamento;

La Presidenza del Consiglio Supremo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste: il Signor Mikojan Anastas Ivanovich, Ministro del Commercio Estero dell'U.R.S.S. i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sulle disposizioni seguenti:

Art. 1.

Le Parti Contraenti si concedono reciprocamente un trattamento benevolo per tutto quanto concerne il commercio fra i due Paesi e prenderanno, nei limiti delle loro rispettive legislazioni, le misure necessarie a facilitare e sviluppare lo scambio reciproco di merci e di servizi.

Art. 2.

Le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto riguarda i dazi, le imposte, i diritti doganali e le relative modalità di riscossione; la tariffazione, la classificazione delle merci e quant'altro concerne l'applicazione della tariffa doganale; la restituzione dei dazi, delle imposte e dei diritti doganali; nonchè le prescrizioni, le formalità e i diritti stabiliti per le operazioni di sdoganamento, trasbordo e magazzinaggio delle merci.

Art. 3.

I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti contraenti non saranno soggetti in nessun caso, alla loro importazione nel territorio dell'altra Parte, a dazi, imposte e diritti di-

versi o più elevati, nonchè a prescrizioni o formalità doganali diverse o più onerose di quelle cui sono soggetti o potranno essere soggetti in avvenire gli stessi prodotti del suolo e dell'industria originari da qualsiasi terzo Paese.

Parimenti, i prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti contraenti non saranno soggetti in nessun caso, alla loro esportazione verso il territorio dell'altra Parte, a dazi, imposte e diritti diversi o più elevati, nonchè a prescrizioni o formalità doganali diverse o più onerose di quelle cui sono soggetti o potranno essere soggetti in avvenire gli stessi prodotti del suolo e dell'industria esportati nel territorio di qualsiasi terzo Paese.

Art. 4.

I vantaggi, le facilitazioni, i privilegi o i favori, che sono accordati o che potranno essere accordati in avvenire da una delle Parti contraenti, per quanto concerne la materia prevista dagli articoli 2 e 3 ai prodotti del suolo e dell'industria originari da un terzo Paese qualsiasi oppure destinati all'esportazione verso il territorio di un terzo Paese qualsiasi, saranno accordati agli stessi prodotti originari dal territorio o destinati all'esportazione verso il territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 5.

I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti contraenti, che vengono spediti attraverso il territorio di un terzo Paese, non saranno soggetti, alla loro importazione nel territorio dell'altra Parte contraente, a dazi, imposte o diritti doganali più elevati di quelli cui sarebbero soggetti se importati direttamente dal Paese di origine.

Tali disposizioni si riferiscono tanto alle merci trasportate direttamente, quanto alle merci che durante il trasporto attraverso il territorio di un terzo Paese siano state sottoposte a trasbordo, a reimballaggio o a deposito nei magazzini.

Art. 6.

Riguardo ai tributi interni gravanti nel territorio di una delle Parti contraenti sulle merci dell'altra Parte per quanto concerne la produzione, la lavorazione, la circolazione o il consumo delle merci stesse, ognuna delle Parti contraenti adotterà il trattamento da essa stabilito per le merci nazionali oppure il trattamento della nazione più favorita, se quest'ultimo è più vantaggioso per l'altra Parte.

Art. 7.

Le Parti contraenti s'impegnano a non ostacolare il reciproco scambio di merci con l'imposizione di divieti o restrizioni relativi all'importazione o all'esportazione.

Può derogarsi a tale principio, in quanto i divieti o le restrizioni siano applicabili a tutti i Paesi:

*a*) per ragioni di sicurezza pubblica;

*b*) nel caso di applicazione a tutte le merci straniere di divieti o restrizioni che siano in relazione con i divieti o le restrizioni stabiliti dalla legislazione interna in materia di produzione, vendita, trasporto e consumo di analoghe merci di origine nazionale;

*c*) per ragioni di sicurezza sanitaria, per la lotta contro le malattie delle piante e degli animali e per la protezione dei semi delle piante dalla degenerazione, in quanto tali divieti o restrizioni vengano applicati nei confronti dei paesi che si trovino in identiche condizioni.

Art. 8.

Al fine di stabilire l'origine dei prodotti importati, ciascuna delle Parti contraenti può esigere la presentazione di certificati, rilasciati da un Ufficio pubblico o da altro Ufficio dell'altra Parte, di gradimento del Paese importatore, i quali attestino che la merce da importare è prodotta o fabbricata nel territorio dell'altra Parte contraente o deve considerarsi tale a seguito della lavorazione subita nel Paese da cui viene importata.

Qualora il certificato d'origine delle merci non sia rilasciato da un Ufficio pubblico, deve essere vistato dalle Autorità diplomatiche o dalle competenti Autorità consolari.

Comunque le Parti contraenti adotteranno reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto riguarda le richieste di presentazione di certificati di origine delle merci nonchè le prescrizioni e le formalità relative.

La presentazione del certificato di origine non sarà richiesta per i pacchi postali.

Art. 9.

Sotto l'osservanza delle prescrizioni esistenti in materia d'importazione e esportazioni temporanee, saranno esenti dai dazi e dai diritti di entrata e di uscita:

*a*) i campioni di merci;

*b*) gli oggetti destinati a prove ed esperimenti nonchè gli attrezzi necessari per lavori di montaggio;

*c*) gli oggetti destinati ad esposizioni, fiere e concorsi;

*d*) gli oggetti da riparare;

*e*) gli imballaggi e i recipienti contrassegnati, usati normalmente in commercio per il trasporto delle merci.

Art. 10.

Alle navi di ciascuna delle Parti contraenti, ai loro equipaggi, passeggeri e carichi sarà concesso nelle acque territoriali e nei porti dell'altra Parte il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda l'entrata, l'uscita e la sosta; i diritti e le imposte di qualsiasi genere percepiti a nome e a favore dello Stato, dei Comuni, di altri Enti od Organizzazioni; i posti di ormeggio, il carico e lo scarico nei porti, nelle rade, nelle baie, nei bacini; i rifornimenti di combustibili, di acqua e di viveri, nonchè l'applicazione di tutte le prescrizioni e formalità.

Le navi di ciascuna delle Parti contraenti godranno, alle stesse condizioni e pagando gli stessi diritti delle navi della nazione più favorita, dei canali, delle chiuse, dei ponti, dei fuochi e dei segnali che servono ad indicare le acque navigabili; dei servizi di pilotaggio; dei magazzini, dei cantieri navali e delle officine di riparazioni; delle gru e degli altri mezzi di carico e scarico.

Art. 11.

Le navi di una delle Parti contraenti possono passare da uno ad altro o più porti dell'altra Parte sia per consegnare o depositare in tutto o in parte il carico proveniente dall'estero, sia per imbarcare o completare il carico destinato all'estero.

Art. 12.

Le navi italiane, le quali entrino in un porto della Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e rispettivamente le navi sovietiche le quali entrino in un porto italiano soltanto per sbarcarvi una parte delle loro merci, possono, conformandosi alle leggi ed ai regolamenti dei rispettivi Stati, trattenere a bordo la parte del carico destinata ad altro porto sia dello stesso sia di altro Paese ed esportarla senza obbligo di pagare per essa alcun diritto doganale, portuale od altro qualsiasi, salvo quelli stabiliti per la sorveglianza.

Col permesso delle Autorità competenti, i trasbordi diretti di merci da una nave all'altra possono effettuarsi senza passare attraverso depositi intermedi a terra o galleggianti e senza pagamento di alcuna imposta o diritto, salve le spese per la sorveglianza.

Art. 13.

Qualora una nave di una delle Parti contraenti subisca naufragio o altro sinistro sulle coste dell'altra Parte, la nave ed il carico godranno degli stessi vantaggi e benefici che siano accordati dalle leggi e dai regolamenti della rispettiva Parte in simili circostanze alle navi e ai carichi della nazione più favorita. Al capitano, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave ed al carico, sarà prestato in ogni momento l'aiuto e l'assistenza necessari nella stessa misura e circostanze dovute alle navi nazionali.

Gli oggetti salvati dalla nave che abbia subito naufragio o altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun dazio o diritto doganale, salvo il caso che questi oggetti siano destinati al consumo interno del Paese.

Art. 14.

La nazionalità delle navi sarà accettata secondo le leggi del Paese al quale la nave appartiene in base ai documenti ed alle patenti esistenti a bordo della nave e rilasciati dalle Autorità competenti.

I certificati di stazza e gli altri documenti tecnici navali relativi, rilasciati o riconosciuti da una delle Parti contraenti, saranno riconosciuti anche dall'altra Parte.

Conseguentemente le navi di ciascuna delle Parti Contraenti, munite dei certificati di stazza legalmente rilasciati, saranno esenti da una seconda misurazione nei porti dell'altra Parte e la capacità netta della nave indicata nel certificato sarà presa come base per il calcolo dei diritti portuali.

Art. 15.

Le disposizioni del presente Trattato non si estendono:

*a*) all'esercizio dei servizi portuali, compreso il pilotaggio e il rimorchio;

*b*) alla navigazione di cabotaggio. Non si considera, tuttavia, cabotaggio il viaggio delle navi di ciascuna Parte contraente da un porto dell'altra Parte in altro porto della medesima allo scopo di sbarcare in tutto o in parte il carico proveniente dall'estero oppure allo scopo di imbarcare l'intero carico o parte di esso destinato all'estero.

Art. 16.

Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a non usare, in materia di transito dei passeggeri, dei bagagli, e delle merci dell'altra Parte, un trattamento diverso da quello usato ai passeggeri, ai bagagli e alle merci di un terzo Paese qualsiasi.

In quanto il transito sia permesso, le merci in transito, provenienti dal territorio di una delle Parti contraenti o dirette verso lo stesso, saranno reciprocamente esenti, nel territorio dell'altra Parte, da qualsiasi imposta o diritto di transito, sia che esse transitino direttamente, sia che, durante il transito medesimo, debbano essere scaricate, depositate in magazzino o caricate di nuovo.

Il libero transito è in ogni caso assicurato ai passeggeri ed al loro bagaglio, sotto l'osservanza delle prescrizioni stabilite al riguardo da ciascuna delle Parti contraenti.

Art. 17.

Nel trasporto di merci, di passeggeri e di bagagli per ferrovia, per via ordinaria e per via d'acqua, le Parti contraenti si concederanno reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto concerne l'accettazione del carico, le modalità e le tariffe del trasporto nonchè i diritti ad esso connessi.

Art. 18.

L'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste avrà in Italia la sua Rappresentanza commerciale, il cui Statuto giuridico è regolato dalle disposizioni dell'Allegato al presente Trattato e ne forma parte integrante.

Art. 19.

Le persone giuridiche e le società commerciali, costituite sul territorio di una delle Parti contraenti in conformità alle leggi vigenti nel territorio della medesima, saranno riconosciute come tali sul territorio dell'altra Parte.

Le persone giuridiche, le società commerciali nonchè i cittadini di una delle Parti contraenti avranno diritto di rivolgersi ai tribunali dell'altra Parte, tanto per proporre delle domande, quanto per difendersi.

Art. 20.

Le disposizioni del presente Trattato non si estendono:

*a*) ai vantaggi già accordati o che potranno essere accordati in avvenire da una delle Parti contraenti al fine di facilitare i rapporti di frontiera con Stati limitrofi;

*b*) ai vantaggi derivanti da una unione doganale già conclusa da una delle Parti contraenti o che potrà essere conclusa in avvenire;

*c*) ai vantaggi speciali che una delle Parti potrà concedere in avvenire a territori aventi uno speciale statuto giuridico internazionalmente riconosciuto e precisamente a territori che possano essere concessi alla medesima in amministrazione fiduciaria.

Art. 21.

Le Parti contraenti, acconsentendo a riconoscere qualsiasi clausola arbitrale relativa alle controversie concernenti i contratti commerciali conclusi dai loro cittadini, Enti e istituzioni, s'impegnano a dare esecuzione alle decisioni arbitrali su tali controversie, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

*a*) che la decisione abbia acquistato forza di sentenza definitiva secondo la legislazione del Paese in cui è stata emessa;

*b*) che la decisione non sia in contradizione con l'ordine pubblico del Paese in cui è richiesta l'esecuzione della decisione stessa.

L'esecuzione delle decisioni arbitrali viene regolata dalla legislazione del Paese in cui essa è richiesta.

Art. 22.

Il presente Trattato avrà la durata di cinque anni, sarà ratificato nel più breve termine ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo in Roma.

Se nessuna delle Parti contraenti notificherà per iscritto dodici mesi prima della scadenza di detto termine la sua intenzione di denunciare il Trattato, esso resterà in vigore fino allo scadere di un anno a partire dal giorno in cui l'una o l'altra delle Parti l'avrà denunciato.

In fede di che i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno sottoscritto il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Mosca, l'11 dicembre 1948 in doppio originale in italiano e in russo, i due testi facenti egualmente fede.

UGO LA MALFA A. I. MIKOJAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*
DE GASPERI

---

Allegato al Trattato di Commercio e di Navigazione fra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste dell'11 dicembre 1948

**Statuto giuridico della Rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia.**

Art. 1.

La Rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia esercita le seguenti funzioni:

*a*) contribuisce allo sviluppo delle relazioni economiche fra l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e l'Italia;

*b*) rappresenta gli interessi dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia in tutto ciò che concerne il commercio estero;

*c*) esercita il commercio fra l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e l'Italia.

Art. 2.

La Rappresentanza commerciale costituisce parte integrante dell'Ambasciata dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia ed ha la sua sede a Roma.

Il Rappresentante commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia e i suoi tre sostituti godono di tutte le immunità e i privilegi accordati ai membri delle Rappresentanze diplomatiche.

Gli impiegati della Rappresentanza commerciale e dei suoi Uffici, che siano cittadini dell'U.R.S.S., saranno esenti dalle imposte italiane sul reddito, che essi percepiranno per il servizio presso il Governo dell'U.R.S.S.

La Rappresentanza commerciale ha diritto di aprire propri Uffici nelle città di Milano, Genova e Napoli. L'apertura di Uffici della Rappresentanza commerciale in altre città d'Italia può aver luogo a seguito di accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'U.R.S.S. La condizione giuridica degli Uffici della Rappresentanza commerciale sarà determinata d'accordo tra le due Parti.

I locali occupati dalla Rappresentanza commerciale godono dell'extraterritorialità.

La Rappresentanza commerciale ha diritto di servirsi del cifrario.

La Rappresentanza commerciale non è soggetta alle norme relative al registro delle imprese.

Art. 3.

La Rappresentanza commerciale agisce in nome del Governo dell'U.R.S.S. Il Governo dell'U.R.S.S. è responsabile soltanto per i contratti commerciali che saranno conclusi o garantiti in Italia dalla Rappresentanza commerciale e firmati dalle persone a ciò autorizzate.

La Rappresentanza commerciale comunicherà al Ministero degli Affari Esteri d'Italia i nomi delle persone autorizzate ad agire legalmente in suo nome nonchè le indicazioni sulla competenza di ciascuna di queste persone a firmare impegni commerciali, affinchè ne avvenga la pubblicazione nell'Organo ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 4.

Le immunità ed i privilegi accordati alla Rappresentanza commerciale si estendono alla sua attività commerciale con le seguenti eccezioni:

*a*) le controversie concernenti i contratti commerciali conclusi o garantiti sul territorio italiano dalla Rappresentanza commerciale sono soggette, in mancanza di clausola arbitrare, alla competenza dei tribunali italiani e saranno definite in conformità della legislazione italiana, salva diversa disposizione dei singoli contratti. Non sono ammesse tuttavia azioni cautelari contro la Rappresentanza commerciale;

*b*) è consentita l'esecuzione forzata delle decisioni definitive dei tribunali emesse contro la Rappresentanza commerciale sulle predette controversie; ma essa può estendersi soltanto alle merci, ai crediti e alle altre attività della Rappresentanza commerciale, che si riferiscono direttamente alle operazioni commerciali da essa compiute

Art. 5.

Le responsabilità per qualsiasi contratto commerciale concluso senza la garanzia della Rappresentanza commerciale da qualsiasi istituzione sovietica ricade soltanto sulle predette istituzioni e l'esecuzione relativa a questi contratti potrà attuarsi solo sui loro beni.

La Rappresentanza commerciale può dare la sua garanzia per i contratti conclusi fra una istituzione sovietica e qualsiasi persona fisica, società commerciale o persona giuridica italiana.

UGO LA MALFA A. I. MIKOJAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*
DE GASPERI

### Protocollo

In occasione della firma in data odierna del Trattato di Commercio e di Navigazione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, i sottoscritti plenipotenziari si sono accordati su quanto segue:

1° Il disposto dell'Art. 7 del Trattato non si riferisce alle restrizioni quantitative alla importazione ed alla esportazione delle merci in vigore alla data della firma del presente Protocollo o che saranno adottate in avvenire da una delle Parti contraenti in relazione al regolamento degli scambi commerciali con l'estero e dei relativi pagamenti.

Tali restrizioni saranno tuttavia applicate in modo che non ne derivi alcuna discriminazione a danno dell'altra Parte. Non verranno considerati discriminatori gli accordi che ciascuna delle Parti contraenti concluda con qualsiasi terzo Paese al fine di stabilire l'equilibrio dei reciproci pagamenti relativi agli scambi commerciali con tale Paese.

Non saranno adottate restrizioni di nessuna specie nei riguardi della importazione e della esportazione delle merci previste dai contingenti che saranno stabiliti dagli accordi commerciali tra i due Governi, come pure nei riguardi della importazione e della esportazione delle merci da effettuarsi in base ai contratti regolarmente autorizzati e conclusi durante il periodo di validità dei menzionati accordi commerciali.

2° Nessun beneficio nei riguardi del pagamento delle imposte e dei diritti previsti dal primo comma dell'Art. 10 del menzionato Trattato potrà essere invocato da una delle Parti contraenti, ove essa non accordi lo stesso beneficio all'altra Parte.

Fatto a Mosca l'11 dicembre 1948 in due esemplari in italiano e in russo, i due testi facenti egualmente fede.

UGO LA MALFA — A. I. MIKOJAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*
DE GASPERI

---

LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1638.

**Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1° gennaio 1951 gli organici degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:

UFFICIALI GENERALI.

Generali di corpo d'armata . . . . . . . . 21
Generali di divisione . . . . . . . . 34
Generali di divisione dei carabinieri . 4
Tenente generale del servizio tecnico di artiglieria 1
Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione . . . . . . . . . . . . . . 1
Tenente generale del servizio automobilistico . . 1
Tenente generale medico . . . . . . . . . 1
Tenente generale commissario . . . . . . . . 1
Generali di brigata . . . . . . . . . . . . 87
Generali di brigata dei carabinieri . . . . . 8
Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria 2
Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione . . . . . . . . . . . . . . . 2
Maggiori generali del servizio automobilistico . 2
Maggiori generali medici . . . . . . . . . 4
Maggiore generale chimico farmacista . . . . . 1
Maggiori generali commissari . . . . . . . . 2
Maggiore generale di amministrazione . . . . 1
Maggiore generale veterinario . . . . . . 1

Sonò considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di corpo d'armata cui sia conferita la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa, nonchè l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

UFFICIALI SUPERIORI E INFERIORI

| ARMI E SERVIZI | Colonnelli | Tenenti colonnelli | Maggiori | Capitani | Subalterni |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabinieri | 28 | 134 | 159 | 514 | 581 |
| Fanteria | 225 | 586 | 1001 | 2001 | 2107 |
| Cavalleria | 21 | 56 | 94 | 190 | 200 |
| Artiglieria | 135 | 351 | 599 | 1198 | 1262 |
| Genio | 61 | 158 | 266 | 540 | 563 |
| Servizio automobilistico | 22 | 88 | 170 | 320 | 356 |
| Servizio sanitario (medici) | 34 | 153 | 191 | 416 | 252 |
| Servizio sanitario (chimici farmacisti) | 2 | 12 | 20 | 40 | 26 |
| Servizio di commissariato (commissari) | 16 | 40 | 70 | 142 | 93 |
| Servizio di commissariato (sussistenza) | 1 | 12 | 24 | 92 | 97 |
| Servizio di amministrazione | 13 | 75 | 155 | 393 | 272 |
| Servizio veterinario | 2 | 10 | 19 | 35 | 24 |

Gli ufficiali superiori ed inferiori del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione sono compresi negli organici degli ufficiali dell'arma o servizio di provenienza.

Il loro numero è fissato come appresso:

*Servizio tecnico di artiglieria:*

Colonnelli . . . . . . . . . . . . . . 10
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani . . . . . 77

*Servizio tecnico della motorizzazione:*

Colonnelli . . . . . . . . . . . 10
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani . 66

Nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico, il numero degli ufficiali di cui agli organici sopra indicati è diminuito, di volta in volta, di altrettante unità, quanti sono gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione dello stesso grado appartenenti alla stessa arma o servizio.

Art. 2.

Salvo quanto disposto nel terzo comma del presente articolo per i generali di corpo d'armata, di divisione, di brigata e per i colonnelli dell'Arma dei carabinieri, gli organici stabiliti con l'art. 1 della presente legge, nei ruoli e gradi in cui presentano aumenti rispetto agli organici fissati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti gradualmente sotto le date del 1° gennaio 1951, del 1° gennaio 1952 e del 1° gennaio 1953, frazionando gli aumenti stessi in tre parti uguali. Qualora la ripartizione dia resto consistente in una unità, questa sarà portata in aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951; qualora il resto consista in due unità, una di esse sarà aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951, l'altra alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1952.

Gli aumenti di organico consistenti in una sola unità saranno attuati sotto la data del 1° gennaio 1951, gli aumenti consistenti in due unità saranno attuati per una unità sotto la data del 1° gennaio 1951, per l'altra sotto la data del 1° gennaio 1952.

Gli aumenti che gli organici di cui all'art. 1 della presente legge presentano nei gradi di generale di corpo d'armata, generale di divisione e generale di brigata anche dell'Arma dei carabinieri e nel grado di colonnello dell'Arma stessa, rispetto agli organici stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti sotto le date del 1° gennaio 1951, e 1° luglio 1951, frazionando gli aumenti stessi in due parti eguali.

Prima di procedere alla ripartizione di cui ai commi precedenti saranno computate, negli organici stabiliti con l'art. 1, le eccedenze esistenti nei vari ruoli e gradi rispetto agli organici di cui al decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1951, la tabella n. 1, annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369, concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificata in conseguenza delle variazioni ai predetti limiti di età apportate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è sostituito dalla tabella annessa alla presente legge.

Ai tenenti e sottotenenti dei servizi automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di età previsto per i gradi predetti anteriormente al 1° gennaio 1951.

Art. 4.

Nei confronti degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che siano stati o saranno valutati per l'avanzamento per i quadri del 1951 e successivi e dichiarati non prescelti, non si applica il disposto del secondo comma dell'art. 4 della legge 9 maggio 1940, n. 370. Detti ufficiali non sono più valutati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo e, in attesa delle nuove disposizioni di legge sull'avanzamento degli ufficiali, rimangono in soprannumero agli organici fino al raggiungimento del limite di età del rispettivo grado. Quelli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati nella riserva, sono reintegrati nel servizio permanente effettivo a decorrere dalla data del collocamento nella riserva. Per gli ufficiali subalterni restano ferme le disposizioni del titolo IV della legge 9 maggio 1940, n. 370.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti dalla presente legge si applicano anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nei cui riguardi abbia trovato applicazione la legge 20 aprile 1951, n. 339, che cessa di aver vigore.

Detti ufficiali sono ammessi a conseguire avanzamento e quelli di essi che risultino pretermessi all'avanzamento sono presi in esame e, se prescelti, sono promossi con l'anzianità, ai soli effetti giuridici, che sarebbe loro spettata se l'avanzamento avesse avuto luogo a suo tempo.

Art. 6.

L'abrogazione dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, disposta dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 7, ha effetto dal 1° gennaio 1951.

Art. 7.

Per gli anni 1952, 1953, 1954 e 1955 nei ruoli ove si verifichino deficienze di subalterni rispetto all'organico di cui all'art. 1 della presente legge, il Ministro per la difesa ha facoltà di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina.

Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo di arma o servizio non potrà superare il numero delle deficienze organiche al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

I concorsi potranno essere banditi per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo solo per i servizi sanitario e veterinario.

Il Ministro per la difesa potrà negare l'ammissione ai concorsi.

Art. 8.

Gli aspiranti ai concorsi di cui all'articolo precedente dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni. Essi non dovranno aver superato, alla data del bando di concorso, l'età di 28 anni, se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi, o di 30 anni se aspirante alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo dei servizi.

Per l'anno 1952, potranno partecipare ai concorsi di cui all'articolo precedente anche ufficiali di complemento che, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti abbiano superato l'età di cui al precedente comma, ma che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 33 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi o i 34 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo dei servizi.

Agli ufficiali di complemento che saranno nominati in servizio permanente effettivo con grado di tenente nei servizi sanitario e veterinario o di sottotenente nelle armi e negli altri servizi non potrà essere attribuita, nel grado, anzianità assoluta anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali nell'anno, con le norme di cui al predetto testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Gli ufficiali che saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle armi e nei servizi conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'art. 7 del citato testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, ma non frequenteranno i corsi di applicazione e di perfezionamento di cui allo stesso art. 7.

Art. 9.

Le disposizioni necessarie per l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 7 e 8 saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa è autorizzato a sopperire alle deficienze di ufficiali subalterni, che risultassero nei vari ruoli dopo effettuati i reclutamenti straordinari di cui agli articoli precedenti, trattenendo in servizio nel periodo di tempo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1954, in numero non superiore alle deficienze esistenti, ufficiali di complemento, che abbiano ultimato il servizio di prima nomina e che ne facciano domanda.

Art. 11.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 2329 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52, per lire 2912 milioni sull'esercizio finanziario 1952-53, e per lire 3494 milioni sull'esercizio finanziario 1953-54 e su ciascuno degli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di lire 2329 milioni a carico del suddetto esercizio 1951-52 verrà fatto fronte per lire 582 milioni mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 1747 milioni con i fondi già stanziati nel capitolo 39 del predetto stato di previsione della spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Pacciardi — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

**Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito**

| GRADO | Ufficiali dell'Arma dei carabinieri | Ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e ufficiali superiori e inferiori di dette Armi | Ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria e motorizzazione) e dei servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario | Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano |
|---|---|---|---|---|
| Generale d'armata | — | 65 | — | — |
| Generale di corpo d'armata | — | 63 | — | — |
| Generale di divisione e tenente generale | 64 | 60 | 65 | — |
| Generale di brigata e maggior generale | 62 | 58 | 63 | — |
| Colonnello | 58 | 56 | 60 | — |
| Tenente colonnello | 56 | 54 | 57 | — |
| Maggiore | 55 | 52 | 56 | — |
| Capitano | 52 | 48 | 52 | 52 |
| Subalterni | 50 | 48 | 50 | 51 |

*Nota.* — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico e del ruolo dei maestri di scherma conservati ad esaurimento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, agli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione e ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi degli articoli 14 e 15 dell'anzidetto decreto legislativo, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età di anni sessanta previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Visto, *il Ministro per la difesa*
Pacciardi

LEGGE 26 dicembre 1951, n. 1639.

**Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di Note tra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 24 marzo 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

**Scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani.**

Roma, 20 marzo 1950

Signor Ministro,

Riferendomi alla richiesta avanzata dalla Delegazione svizzera durante l'ultima riunione della Commissione Mista italo-elvetica, ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è disposto ad ammettere che le navi svizzere facenti scalo in porti italiani godano di un trattamento analogo a quello fatto, in tali porti, alle navi nazionali.

Tale trattamento viene concesso in considerazione dell'esistenza di due Convenzioni, in particolare la Convenzione firmata a Berna il 23 dicembre 1873 per il raccordo della ferrovia del S. Gottardo con le ferrovie italiane e la Convenzione firmata a Berna il 22 dicembre 1889 concernente la congiunzione della rete svizzera con quella italiana attraverso il Sempione, che assicurano il traffico di transito tra i porti italiani ed il territorio della Confederazione elvetica.

La presente nota e la risposta che l'E. V vorrà inviarmi in proposito costituiranno l'Accordo dei due Governi su quanto precede.

La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

SFORZA

A Sua Eccellenza
il Signor René DE WECK
*Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Confederazione elvetica* — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*
DE GASPERI

Rome, le 24 mars 1950

Monsieur le Ministre,

En date du 20 de ce mois, sous la cote 42/04100/280, Votre Excellence a bien voulu m'adresser la lettre dont la teneur suit:

« Riferendomi alla richiesta avanzata dalla Delegazione svizzera durante l'ultima riunione della Commissione Mista italo-elvetica, ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è disposto ad ammettere che le navi svizzere facenti scalo in porti italiani godano di un trattamento analogo a quello fatto, in tali porti, alle navi nazionali.

Tale trattamento viene concesso in considerazione dell'esistenza di due Convenzioni, in particolare la Convenzione firmata a Berna il 23 dicembre 1873 per il raccordo della ferrovia del S. Gottardo con le ferrovie italiane e la Convenzione firmata a Berna il 22 dicembre 1889 concernente la congiunzione della rete svizzera con quella italiana attraverso il Sempione, che assicurano il traffico di transito tra i porti italiani ed il territorio della Confederazione elvetica.

La presente nota e la risposta che l'E. V vorrà inviarmi in proposito costituiranno l'Accordo dei due Governi su quanto precede ».

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que mon Gouvernement donne son plein accord aux dispositions ci-dessus énoncées.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

R. DE WECK

Son Excellence
le Comte C. SFORZA
*Ministre des Affaires Etrangères* — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*
DE GASPERI

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 27.

**Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa Italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta il compenso, già previsto per le religiose infermiere in servizio negli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina dal regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, è corrisposto nella misura seguente:

lire 40 giornaliere dal 1° luglio 1945;
lire 50 giornaliere dal 1° gennaio 1946;
lire 80 giornaliere dal 1° gennaio 1947;
lire 150 giornaliere dal 1° gennaio 1948;
lire 200 giornaliere dal 1° novembre 1948;
lire 250 giornaliere dal 1° luglio 1949.

Art. 2.

Al personale indicato al precedente art. 1, in caso di missione o trasferimento, sarà corrisposto il trattamento di missione, vigente nel tempo, riferito al grado di maresciallo.

Art. 3.

Sono convalidati gli eventuali pagamenti di indennità effettuati in deroga alle disposizioni in vigore anteriormente al 1° luglio 1945, purchè contenuti nei limiti del compenso giornaliero di lire 40 concesso a decorrere da detta data.

Art. 4.

La maggiore spesa annua di lire 19.743.000 graverà per lire 8.000.000 sul capitolo n. 290, per lire 9.712.000 sul capitolo n. 214 e per lire 2.031.000 sul capitolo numero 215 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1950-51 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Sugli stessi capitoli nn. 290, 214, 215 graveranno, rispettivamente, per l'esercizio 1950-51, le somme di lire 7.872.000, di lire 15.744.000 e di lire 3.331.000 per assegni arretrati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 gennaio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pacciardi — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

---

LEGGE 10 gennaio 1952, n. 28.

**Stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1951-52.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata un'assegnazione straordinaria di lire 20 miliardi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Detta somma verrà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 2.

All'onere derivante dal disposto del precedente art. 1 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 2 luglio 1951 del Collegio centrale arbitrale — costituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

Fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Sanges Elisa, Vincenzina, Antonietta, Maria, Ezio, e Antonio fu Luigi e riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Sanges Luigi fu Antonio, livellario al comune di Grazzanise, partita 1260, foglio di mappa 4, particella 27, foglio di mappa 10, patricella 64, per la superficie complessiva di Ha. 1.16.14 e con la rendita imponibile di L. 81,30.

Il fondo è diviso in due appezzamenti che confinano: il primo corrispondente alla particella 27 del foglio di mappa 4, con la strada comunale « Quote Altura », con le proprietà Parente Rosa fu Gaspare ed altri, Gravina Giuseppe fu Salvatore, Viciglione Tommaso di Girolamo, salvo se altri; il secondo, corrispondente alla particella 64 del foglio di mappa 10, con l'alveo dell'Agnena Nuova, con la proprietà Graziano Clementina ed altri fu Giuseppe, con la strada comunale « Quote Altura », con la proprietà Sanges Nicola fu Antonio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 6 agosto 1951, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 50.000 (cinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

FANFANI — SCELBA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1951*
*Registro Agricoltura e foreste n. 12, foglio n. 100.* BERITELLI

(319)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1952.

**Nomina nella carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato del prof. dott. ing. Carlo Mazzetti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1952 è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base al punto *h* dell'art. 1 dell'anzidetto decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, il prof. dott. ingegner Mazzetti Carlo, della Università degli studi di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1952

EINAUDI

MALVESTITI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1952*
*Registro bilancio Trasporti n. 28, foglio n. 296.* — CASABURI

(542)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1952.

**Conferma nella carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato dell'avv. Giuseppe Latour.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti e su conforme designazione dell'avvocato generale dello Stato, come da sua nota n. 4231 del 15 dicembre 1951;

Decreta:

Il sostituto avvocato generale Giuseppe Latour è confermato per un altro triennio, in base all'ultimo comma dell'art. 3 dell'anzidetto decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, nella carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1952.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1952

EINAUDI

MALVESTITI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1952*
*Registro bilancio Trasporti n. 28, foglio n. 298.* — CASABURI

(543)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1952.

**Nomina nella carica di consiglieri d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato del dott. ing. Giorgio Lasz, del dottor ing. Amedeo Savoia e del dott. ing. Filippo Fazio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1952 sono nominati consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base al punto *b* dell'art. 1 dell'anzidetto decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598:

dott. ing. Giorgio Lasz, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato;

dott. ing. Amedeo Savoia, capo compartimento di 1ª classe delle Ferrovie dello Stato;

dott. ing. Filippo Fazio, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1952

EINAUDI

MALVESTITI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1952*
*Registro bilancio Trasporti n. 28, foglio n. 292.* — CASABURI

(544)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1952.

**Conferma nella carica di consiglieri d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato del dott. Gaetano Balducci e del dott. Gino Bolaffi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti e su conforme designazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, come da sua nota EV/31983 del 19 dicembre 1951;

Decreta:

Il dott. Gaetano Balducci, ragioniere generale dello Stato ed il dott. Gino Bolaffi, direttore generale del Tesoro, sono confermati per un altro triennio, in base all'ultimo comma dell'art. 3 dell'anzidetto decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, nella carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, a decorrere dal 1° gennaio 1952.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1952

EINAUDI

MALVESTITI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1952*
*Registro bilancio Trasporti n. 28, foglio n. 293.* — CASABURI

(541)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1952.

**Conferma nella carica di consiglieri d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato del prof. dott. ing. Uberto Bajocchi e del prof. dott. ing. Filippo Neri.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

I consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato: prof. dott. ing. Uberto Bajocchi e il prof. dottor ing. Filippo Neri, ambedue della Università degli studi di Roma, sono confermati, per un altro triennio, nella carica di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'ultimo comma dell'art. 3 dell'anzidetto decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, a decorrere dal 1° gennaio 1952.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1952

EINAUDI

MALVESTITI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1952*
*Registro bilancio Trasporti n. 28, foglio n. 294.* — CASABURI

(540)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1952.

**Cessazione dalla carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato del prof. dott. ing. Aristide Giannelli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Il consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato prof. dott. ing. Aristide Giannelli dell'Università degli studi di Roma, cessa da tale carica il 31 dicembre 1951 in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 3 del succitato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1952

EINAUDI

MALVESTITI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1952*
*Registro bilancio Trasporti n. 28, foglio n. 295.* — CASABURI

(538)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1952.

**Cessazione dalla carica di consiglieri d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato del dott. ing. Giulio Cesare Palmieri, del dott. ing. Silvio Dorati e del dott. ing. Carlo Bellomi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

I consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

dott. ing. Giulio Cesare Palmieri, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato;

dott. ing. Silvio Dorati, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato;

dott. ing. Carlo Bellomi, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato,

cessano da tale carica il 31 dicembre 1951 in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 3 del succitato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1952

EINAUDI

MALVESTITI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1952*
*Registro bilancio Trasporti n. 28, foglio n. 297.* — CASABURI

(539)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950**

Con decreto interministeriale in data 26 ottobre 1951 registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 51, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Valmontone (Roma) di un mutuo di L. 1.594.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(472)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950**

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1951 registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 31, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cortona (Arezzo) di un mutuo di L. 4.180.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(473)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950**

Con decreto interministeriale in data 5 ottobre 1951 registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 30, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cave (Roma) di un mutuo di L. 832.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(474)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950**

Con decreto interministeriale in data 5 ottobre 1951 registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 52, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Ariccia (Roma) di un mutuo di L. 567.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(475)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi**

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Leoncini Luigi di Giovanni Battista, già esercente in Campoligure (Genova).

Tali marchi recavano il n. 87-GE.

(533)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di lavoro, in Castel di Sangro**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 gennaio 1952 i poteri conferiti al dott. Angelo Altarelli, commissario della Società cooperativa di lavoro, con sede in Castel di Sangro, sono stati prorogati al 15 maggio 1952.

(534)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 29

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)**

**Cambi di chiusura del 4 febbraio 1952**

| | Dollaro | | Dollaro |
|---|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,91 | Borsa di Palermo | — |
| » Firenze | 624,90 | » Roma | 624,88 |
| » Genova | 624,90 | » Torino | 624,90 |
| » Milano | 624,90 | » Trieste | 624,91 |
| » Napoli | 624,90 | » Venezia | 624,91 |

**Media dei titoli del 4 febbraio 1952**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 67,35 |
| Id. 3,50 % 1902 | 65 — |
| Id. 3 % lordo | 66,10 |
| Id. 5 % 1935 | 94,20 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 71,55 |
| Id 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 70,175 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 69,75 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,30 |
| Id. 5 % 1936 | 90,75 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1950) | 99,70 |
| Id. 5 % 1960 | 96,675 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 4 febbraio 1952:

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A | L. 624,89 |
| 1 dollaro canadese | » 622,12 |

**Cambi di compensazione vigenti**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » franco svizzero |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico**

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 26

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 212 — Data: 8 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Frison Leonildo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 579 — Data: 15 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Vitillo Romolo di Fioravante — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5688 — Data: 29 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Mannino Francesco fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 11.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5428 — Data: 10 dicembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Crisafulli Giovanni di Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4737 — Data: 1° febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Motta Giovannina fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 836 — Data: 19 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Liberti Giuseppe di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 604 — Data 24 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione Brandi Giovanni Luigi Lorenzo di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data 5 gennaio 1950 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Morresi Nazzareno fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione Capitale L. 2000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5707 — Data. 21 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Timpanaro Nicola fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5922 — Data: 30 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Duro Ottavio di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 2500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 gennaio 1952

(351) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

## Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| B. T. N. 5 % (1950) | 830 | 250 — | Brioschi *Angelo* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Colzani Genoveffa | Brioschi *Angela* fu Antonio, ecc., come contro. |
| B. T. N. 5 % (1960) | 325 | 3.500 — | *Silvioli Roberto di Nazzareno*, minore sotto la patria potestà del *padre*, dom. a Roma con usufrutto a favore di Sestili Luigia fu Agostino in Silvioli. | *Sestili-Silvioli Roberto di Cesarina*, minore sotto la patria potestà del *padre adottivo Silvioli Nazzareno*, dom. a Roma, con usufrutto come contro. |
| Cons. 3,50 % 1906 | 872941 | 472,50 | *Silvioli Roberto di Nazzareno*, minore sotto la patria potestà del *padre*, dom. a Roma. | *Sestili-Silvioli Roberto di Cesarina*, minore sotto la patria potestà del *padre adottivo Silvioli Nazzareno*, dom. a Roma. |
| Rend. 5% (1935) | 219561 | 150 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 180141 | 100 — | *Sestili Roberto fu Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della *madre Sestili Cesarina di Tito*, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Sestili Luigia fu Agostino in Silvioli. | Come sopra, con usufrutto come contro. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 240049 | 794,50 | Bosso Caterina fu Antonio, moglie di Raso Eusebio, dom. a Vercelli, con usufrutto vitalizio a *Villarboit* Matilde fu Carlo ved. di Bosso Antonio, dom. a Vercelli. | Bosso Caterina fu Antonio, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a *Villarboito* Matilde, ecc., come contro. |
| Id. | 240047 | 798 — | Bosso Alessandro fu Antonio, dom. a Vercelli, con usufrutto a *Villarboit* Matilde fu Carlo ved. di Bosso Antonio, dom. a Vercelli. | Come contro, con usufrutto a *Villarboito* Matilde fu Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 240048 | 798 — | Bosso Giovanni fu Antonio, dom. a Vercelli, con usufrutto come sopra. | Bosso Giovanni fu Antonio, dom. a Vercelli, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 240050 | 525 — | Bosso Maria fu Antonio, moglie di Bassano Paolo, dom. a Vercelli, con usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 dicembre 1951 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(225)

# CONCORSI ED ESAMI

## PREFETTURA DI CHIETI

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso per tredici posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 1° dicembre 1950;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata nelle seguenti risultanze la graduatoria del concorso a tredici posti di medico condotto formulata dalla competente Commissione giudicatrice:

| N. | Nome | | Punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cocco Paride | punti | 106,450 | su 150 |
| 2. | Mottola Nicola | » | 104,972 | » |
| 3. | Palombo Cesare | » | 102,850 | » |
| 4. | Civitarese Mario | » | 102,850 | » |
| 5. | Lalli Francesco | » | 99,354 | » |
| 6. | Troilo Nicolino | » | 98,565 | » |
| 7. | Mastrangelo Beniamino | » | 97,392 | » |
| 8. | Sbrocco Angelo | » | 96,321 | » |
| 9. | Tarone Sebastiano | » | 95,248 | » |
| 10. | Bello Giuseppe | » | 94,688 | » |
| 11. | Salvatore Luciano | » | 94,264 | » |
| 12. | Fabrizio Renato | » | 92,705 | » |
| 13. | Nicolucci Raffaele | » | 92,444 | » |
| 14. | D'Ercole Rinaldo | » | 92,000 | » |
| 15. | Di Rienzo Carlo | » | 91,147 | » |
| 16. | Di Lallo Domenico | » | 91,117 | » |
| 17. | Marchese Donato | » | 89,922 | » |
| 18. | Tella Rocco | » | 88,943 | » |
| 19. | Sirolli Francesco | » | 88,532 | » |
| 20. | Porfilio Italo | » | 88,073 | » |
| 21. | Palmerio Giuseppe | » | 87,856 | » |
| 22. | Antonucci Emilio | » | 87,242 | » |
| 23. | Talone Antonio | » | 86,311 | » |
| 24. | De Simone Renato | » | 85,977 | » |
| 25. | Taddeo Massimino | » | 84,955 | » |
| 26. | Franceschelli Felice | » | 84,40 | » |
| 27. | Del Re Salvatore | » | 83,379 | » |
| 28. | Valentini Giuseppe | » | 81,765 | » |
| 29. | Lannutti Giuseppe | » | 81,049 | » |
| 30. | De Sanctis Maturino | » | 80,941 | » |
| 31. | D'Annunzio Plinio | » | 80,933 | » |
| 32. | Cianciosi Angelo | » | 80,849 | » |
| 33. | De Mia Domenico | » | 80,466 | » |
| 34. | Giovagnorio Roberto | » | 80,000 | » |
| 35. | Robaud Bertolo | » | 77,737 | » |
| 36. | Iannucci Michele | » | 77,078 | » |
| 37. | Colantonio Gino | » | 76,50 | » |
| 38. | Tilli Federico | punti | 76,232 | su 150 |
| 39. | Di Iennio Beniamino | » | 75,190 | » |
| 40. | Basti Domenico | » | 74,952 | » |
| 41. | Cesari Ariodante | » | 74,370 | » |
| 42. | Bianchini Umberto | » | 73,818 | » |
| 43. | Rossetti Michele | » | 72,70 | » |
| 44. | Russi Giuseppe | » | 72,395 | » |
| 45. | Codagnone Alfonso | » | 72,355 | » |
| 46. | Conte Nunzio | » | 71,60 | » |
| 47. | Giangiacomo Pierino | » | 71,554 | » |
| 48. | De Mattia Ennio | » | 71,219 | » |
| 49. | Vitone Giuseppe | » | 71,203 | » |
| 50. | Moschetta Domenico | » | 70,800 | » |
| 51. | Bellisario Nicola | | non idoneo | |
| 52. | Malvani Vincenzo | | non idoneo | |

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo della Prefettura ed a quelli dei Comuni interessati, per otto giorni consecutivi.

Chieti, addì 30 dicembre 1951

*Il prefetto*: CASO

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto di pari data, col quale viene approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso a tredici posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 1° dicembre 1950;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento speciale per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

I seguenti medici condotti, partecipanti al concorso sopraindicato, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1. Cocco Paride: Roccamoantepiano;
2. Mottola Nicola: Monteferrante;
3. Palombo Cesare: Paglieta;
4. Civitarese Mario: Torino di Sangro;
5. Lalli Francesco: Altino;
6. Troilo Nicolino: Gessopalena;
7. Mastrangelo Beniamino: Palombaro;
8. Sbrocco Angelo: Liscia;
9. Tarone Sebastiano: Gamberale;
10. Bello Giuseppe: Pretoro;
11. Salvatore Luciano: Montenerodomo;
12. D'Ercole Rinaldo: Castelguidone;
13. Di Rienzo Carlo: Civitaluparella.

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo della Prefettura ed a quelli dei Comuni interessati, per otto giorni consecutivi.

Chieti, addì 30 dicembre 1951

*Il prefetto*: CASO

(442)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.